



Comune di Trieste
piazza dell'Unità d'Italia, 4
34121 Trieste
040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
P.O. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

SERVIZIO DI BONIFICA, AI SENSI DELL'ART. 250 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I., DEL SITO INQUINATO EX P.V. CARBURANTI ENI 4001 DI LARGO PIAVE A TRIESTE, DI DURATA VENTIQUATTRO MESI NEGLI ANNI 2020-2022, TRAMITE IMPIANTO DI POMPAGGIO E STOCCAGGIO LIQUAMI (PUMP & STOCK) E SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE EMUNTE IN IMPIANTO DI TRATTAMENTO AUTORIZZATO.

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1- INFORMAZIONI GENERALI

Il presente Capitolato d'Oneri ha per oggetto il servizio di bonifica, ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del sito inquinato ex Punto Vendita carburanti ENI 4001 di Largo Piave a Trieste, di durata ventiquattro mesi negli anni 2020-2022, tramite l'utilizzo di un impianto di pompaggio e stoccaggio liquami (Pump & Stock) e successivo trasporto e smaltimento delle acque emunte in impianto di trattamento autorizzato.

Il documento è redatto ai fini della Richiesta di Offerta (R.d.O.) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a ditte iscritte al portale www.acquistinretepa.it, quali prestatori di servizi nel "Bando Servizi MePA", Categoria merceologica "Servizi di gestione dei rifiuti speciali", Codice CPV: 90510000-5 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Il servizio in argomento sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata telematica nell'ambito del citato MEPA, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate.

La gestione del contratto è curata dal Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità - Servizio Ambiente ed Energia - P.O. Sostenibilità Ambientale.

La ditta appaltatrice dovrà comunicare al predetto ufficio nominativo, indirizzo PEC, indirizzo e-mail, fax, recapito telefonico del titolare della medesima, nonché del referente nominato dal legale rappresentante a cui il Responsabile Unico del Procedimento potrà fare riferimento per la gestione del contratto.

Per informazioni rivolgersi, in orario d'ufficio, al Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità - Servizio Ambiente ed Energia - P.O. Sostenibilità Ambientale dott. ing. Gian Piero Saccucci Di Napoli, tel. 040 6754372, e-mail: gian.piero.saccucci.di.napoli@comune.trieste.it, o istr. amm.vo Silvia Fantin, tel. 040 6754308, e-mail: silvia.fantin@comune.trieste.it.

Art. 2 - CARATTERISTICHE E MODALITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio da affidarsi nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) comprende oltre alla bonifica, tramite utilizzo di un impianto di pompaggio e stoccaggio liquami (Pump & Stock) e successivo trasporto e smaltimento delle acque emunte in impianto di trattamento autorizzato, l'installazione/noleggio di detto impianto di pompaggio e stoccaggio liquami (Pump & Stock), completo della recinzione analoga all'esistente, di un impianto elettrico a norma di legge ed in generale di ogni altra apparecchiatura, dispositivo, magistero e quant'altro necessario al corretto svolgimento del servizio di cui trattasi.

Nel servizio rientra anche la dismissione dell'intero impianto, a conclusione dell'appalto ed il ripristino dello stato dei luoghi costituiti originariamente da marciapiede urbano.

L'esecuzione del servizio in argomento è regolamentata dal presente Capitolato d'Oneri ad integrazione e/o modifica del Capitolato d'Oneri presente in MEPA e denominato *“Allegato 25 al Capitolato d'Oneri “Servizi” per l'abilitazione dei prestatori di “Servizi di gestione Rifiuti Speciali” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”*.

In caso di contrasto o di diversa modalità/indicazione presente sui Capitolati di cui al punto precedente, va comunque applicata la norma più favorevole all'Amministrazione comunale.

2. L'impianto attualmente presente nel sito, di cui è titolare e gestore la ditta Italspurghi Ecologia S.r.l., è costituito da:

- n. 2 pompe elettrosommerse installate nei piezometri PZ5 e PZ6, dotate di sonde di livello;
- n. 1 serbatoio di accumulo da 5.000 litri completo di sonde di livello e sistema di tank-full;
- n. 1 quadro elettrico di alimentazione dell'impianto e relativa linea elettrica di alimentazione;
- n. 1 sistema di combinatore telefonico per segnalazione allarmi di malfunzionamento;
- n. 1 recinzione dell'area dell'impianto;
- n. 1 zoccolo in calcestruzzo in corrispondenza della recinzione.

3. Le caratteristiche dell'impianto attualmente in essere non vincolano gli operatori economici interessati, i quali potranno installare/noleggiare un impianto con caratteristiche analoghe a quelle sopraindicate, purché in grado di garantire correttamente lo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto di servizi.

Fatto salvo quanto sopra, l'aggiudicatario deve garantire il servizio di pompaggio e stoccaggio liquami - costituiti prevalentemente da idrocarburi - ed il successivo trasporto e smaltimento delle acque emunte in apposito impianto di trattamento autorizzato, anche nel periodo transitorio di passaggio delle consegne dal 27.4.2020 al 30.4.2020, in accordo con Italspurghi Ecologia S.r.l., attuale titolare dell'impianto e gestore del servizio.

4. Oltre a quanto indicato ai precedenti punti, l'aggiudicatario è tenuto a propria cura e spese:

- a) all'installazione, entro 5 giorni dalla decorrenza del servizio di cui all'art.3, di un impianto analogo a quello esistente e descritto al precedente punto 2.. L'impianto può essere di proprietà dell'aggiudicatario, ovvero essere preso a noleggio;
- b) all'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto in argomento;
- c) al prelievo delle acque di falda inquinate dai piezometri PZ5 e PZ6 mediante pompaggio e raccolta delle stesse nel serbatoio di accumulo dell'impianto;
- d) al ritiro e trasporto, con cadenza mensile, mediante autoespurgo e successivo smaltimento presso idoneo impianto autorizzato, delle acque estratte e stoccate nel serbatoio di accumulo (codici rifiuti CER 161001 e/o CER 161002 e/o CER 161003 e/o CER 161004); il quantitativo di tali acque da smaltire, in via del tutto orientativa, è pari a 60 metri cubi all'anno;
- e) alla trasmissione, non appena disponibile, di copia dei documenti relativi alla presa in carico

- e corretto smaltimento delle acque emunte in impianto autorizzato, da parte dell'aggiudicatario, compresa l'analisi di caratterizzazione analitica del rifiuto eseguita con frequenza mensile;
- f) a garantire l'accesso all'area impianto al Comune ed agli altri enti competenti in materia di ambiente, controllo e sicurezza, nonché all'esecuzione di interventi di manutenzione, riparazione guasti e simili, in modo da assicurare il perfetto funzionamento dell'impianto e fornire il corretto servizio in argomento;
 - g) all'ottenimento di eventuali autorizzazioni da qualsivoglia ente/soggetto inerenti l'espletamento del servizio;
 - h) agli adempimenti di legge e normativi connessi e correlati all'esecuzione del servizio;
 - i) all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o edili necessari a modifiche dell'impianto conseguenti a disposizioni normative o disposte da enti /soggetti ed autorità competenti, ai fini dell'espletamento del servizio;
 - j) all'apertura ed utilizzo di utenze per la fornitura di energia elettrica e/o acqua, combinatore telefonico, nonché al pagamento dei relativi canoni e consumi;
 - k) alla dismissione, entro 30 giorni dalla conclusione del servizio o di eventuali proroghe concesse, dell'intero impianto, con il ripristino dello stato dei luoghi costituiti originariamente da marciapiede urbano, compresi i ripristini stradali ed ogni altro onere e magistero necessari.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il servizio ha durata di ventiquattro mesi, con decorrenza dal 1.5.2020 e fino al 30.4.2022. La ditta dovrà comunque garantire il servizio di bonifica in argomento anche nel periodo transitorio di passaggio delle consegne dal 27.4.2020 al 30.4.2020, in accordo con la società Italspurghi Ecologia S.r.l., precedente gestore del servizio.

In caso di assenza, durante lo svolgimento dell'appalto, di inquinamento delle acque di falda, accertata mediante opportune analisi eseguite dall'ARPA-FVG, su richiesta del Comune di Trieste, avrà luogo la cessazione anticipata del contratto ed in tale caso verrà riconosciuto alla ditta aggiudicataria unicamente un rimborso forfettario pari al 10% dell'importo di contratto, fatta salva la liquidazione delle fatture emesse in funzione delle attività oggetto del presente appalto, già svolte sino alla data di ricevimento della comunicazione del Comune indicante l'avvenuta cessazione dell'inquinamento presente nelle acque di falda.

La somma dei corrispettivi relativi alle fatture emesse conseguenti all'attività già svolta e dell'importo relativo all'eventuale rimborso forfettario di cui al punto precedente, non potrà in alcun caso, superare l'importo contrattuale.

Art. 4 - REQUISITI GIURIDICI E TECNICI

1. Requisiti giuridici

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali, tenendo conto dei relativi motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Requisiti tecnici

Gli operatori economici dovranno essere iscritti all'*Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi*, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle altre norme di settore, ed avere esperienza nell'attività di bonifica di siti inquinati e di installazione e gestione di impianti di pompaggio e di trattamento liquami e più in generale dell'attività oggetto dell'appalto di servizi in argomento.

L'aggiudicatario si impegna, per tutta la durata del contratto, a mantenere la massima riservatezza su ogni dato che venisse a sua conoscenza nell'espletamento del servizio in argomento.

Art. 5 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Per l'effettuazione delle prestazioni del servizio in argomento ed in particolare di quanto richiesto all'art. 2, la ditta all'atto dell'offerta dovrà indicare l'importo complessivo a base d'asta a ribasso rispetto a quello fissato in euro 30.000,00 (IVA esclusa) e comprensivo sia della prestazione del servizio che della fornitura e dell'impiego dei prodotti e mezzi nonché di ogni altro onere e magistero necessari all'espletamento del servizio medesimo, con esclusione di eventuali oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i...

In caso di parità di importo a ribasso offerto, l'appalto di servizi in argomento sarà aggiudicato alla ditta che risulterà aver presentato cronologicamente per prima l'offerta.

Il valore dell'appalto rientra nella fascia di importo di cui all'art. 36, comma 2., lettera a) e quindi non è richiesta l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di cui all'art. 95, comma 10., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che l'offerta si intende a corpo.

Il corrispettivo sarà liquidato con cadenza quadrimestrale, previa emissione di regolari fatture trasmesse in formato elettronico ai sensi del D.M. 3.4.2013 n. 55 e s.m.i., ad avvenuto espletamento del servizio nel quadrimestre precedente, nonché previa consegna della documentazione indicata al precedente art. 2, punto 5., lettera e), entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

In caso di espletamento del servizio per periodi inferiori al quadrimestre, il corrispettivo viene calcolato proporzionalmente ai giorni solari effettivi, quali frazione del quadrimestre.

La liquidazione avverrà previa verifica della corrispondenza e correttezza sotto ogni profilo dell'attività stessa in rapporto alle obbligazioni assunte in base al presente atto ed alle condizioni contrattuali stipulate tramite il MEPA.

L'Amministrazione comunale procede alla liquidazione delle fatture, accertate regolari e conformi da parte del Responsabile Unico del Procedimento del Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità - Servizio Ambiente ed Energia - P.O. Sostenibilità Ambientale in merito all'effettuazione del servizio reso, a 30 giorni dalla data del Protocollo Generale di ricezione della fattura medesima, qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attesti la regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario accertata dall'INAIL e dall'INPS.

In caso di DURC non regolare si applica la normativa vigente per tale fattispecie ed in particolare l'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Amministrazione comunale non concede, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione dell'affidamento di cui trattasi.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, la fattura elettronica emessa in relazione al presente appalto, da inviare al Codice univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovrà obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z832BCC948.

Art. 6 – NORME DI SICUREZZA E DIVIETO CESSIONE CREDITI

La ditta dovrà osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 *“Attuazione dell'art. 1 della L.3.8.2007 n. 123, in materia di tutele della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e s.m.i., provvedendo all'adeguata formazione (compresa la formazione antincendio e primo soccorso) ed informazione del personale che eseguirà il servizio circa i rischi specifici della propria attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottarsi dal personale addetto che dovranno garantire la tutela della salute della popolazione, dell'ambiente e del personale stesso.

La ditta affidataria, prima della stipula del contratto deve trasmettere quanto segue:

– nominativo di un “referente unico” e del suo sostituto in caso di assenza del medesimo, per

l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio oggetto di affidamento, al fine di garantire un adeguato servizio di assistenza;

- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- dichiarazione dell'avvenuta stesura del documento sulla "valutazione dei rischi" con indicazione del luogo di deposito dello stesso;
- dichiarazione che tutti i mezzi, i prodotti impiegati, le macchine, gli utensili e le attrezzature che verranno utilizzati sono conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza;
- dichiarazione del datore di lavoro che i propri dipendenti sono stati informati dei rischi legati all'attività di lavoro, come previsto dal citato D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e che, in funzione del lavoro e dei compiti e mansioni da svolgere, egli ha ottemperato alle disposizioni previste dal citato D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Nell'ambito dello svolgimento delle attività tutte le maestranze impiegate devono essere dotate di adeguati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ed hanno l'obbligo di esibire il tesserino di riconoscimento.

Sono vietate cessioni del credito derivante dall'affidamento del servizio in argomento.

Art. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire apposita garanzia denominata "garanzia definitiva", di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatti salvi gli aumenti indicati al medesimo comma 1 dell'art. 103 anzidetto.

La garanzia definitiva va costituita con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione degli adempimenti del servizio in argomento.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui al citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La ditta cui viene affidato provvisoriamente, sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'appalto in argomento è tenuta a trasmettere entro 10 giorni da tale affidamento provvisorio, tramite le comunicazioni presenti in MEPA, tale garanzia definitiva, ai fini dell'aggiudicazione definitiva.

La ditta deve comunque trasmettere al Comune di Trieste, prima della data di inizio del servizio, il documento cartaceo in originale di detta garanzia definitiva.

La garanzia avrà validità fino alla conclusione delle prestazioni previste e comunque fino ad avvenuta liquidazione della totalità delle fatture, accertate conformi e regolari.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni l'Amministrazione può, in qualsiasi momento e con l'adozione di un semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente appalto di servizi: in tal caso l'appaltatore è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore l'Amministrazione può incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali e maggiori danni. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la revoca dell'affidamento.

Art. 8 - INADEMPIENZE, PENALI, CAUSE DI RISOLUZIONE E SUBAPPALTO

In caso di esecuzione delle prestazioni che comportino ritardi o negligenza dell'aggiudicatario, rispetto alle prescrizioni di Capitolato e/o Contratto, il responsabile del procedimento, assegna all'aggiudicatario medesimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato il Comune potrà applicare penali per importi sino al 5% (cinque per

cento) dell'importo contrattuale, qualora non siano state eseguite le prestazioni richieste, ovvero non siano stati prodotti da parte della ditta aggiudicataria elementi ritenuti giustificativi del mancato intervento.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta inadempiente.

Oltre a quanto stabilito dal penultimo comma dell'art. 5, in caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente atto, l'Amministrazione ha facoltà di disporre, mediante atto amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione del contratto con le modalità ed alle condizioni stabilite dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In tale ipotesi l'aggiudicatario sarà tenuto al ristoro di tutte le spese sostenute dal Comune e degli eventuali relativi danni.

Nell'ambito delle attività prestazionali indicate nel presente atto, il ricorso al subappalto è ammesso sino al limite massimo consentito dalla normativa vigente.

Art. 9 - DANNI E ASSICURAZIONI

La ditta è:

- sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi;
- tenuta a rispondere dei danni arrecati a persone, animali e cose che siano derivanti dall'esecuzione del servizio in argomento. A tal fine deve comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di essere assicurata verso terzi, intendendosi come terzi anche il Comune ed i suoi dipendenti e aventi causa, contro i rischi della Responsabilità Civile (R.C.) per un importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, la ditta è tenuta a ripristinarla a proprie cura e spese. Qualora ciò si verifici, il Comune ha facoltà di recedere dall'affidamento con addebito dei danni conseguenti alla ditta. La ditta assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune di Trieste o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente alla ditta, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

Il Comune può trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per i danni arrecati a persone e/o beni propri o di terzi.

E' escluso in via assoluta ogni compenso alla ditta appaltatrice per danni o perdite di prodotti, mezzi, macchine, utensili, attrezzature, materiali, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o per qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

Art. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'interfaccia unico dell'Appaltatore, responsabile della gestione del contratto e incaricato della supervisione del servizio.

A titolo esemplificativo, competono al Responsabile Unico del Procedimento le seguenti attività:

- controllo del rispetto del contratto;
- verifica dell'esecuzione del servizio;
- segnalazione all'Appaltatore di disservizi, inadempienze e ritardi nell'esecuzione del contratto e adozione dei provvedimenti conseguenti;
- applicazione delle penali;
- verifica e accettazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore relative al servizio;
- accettazione di eventuali proposte dell'Appaltatore relative al servizio.

Ai fini del presente appalto il Responsabile Unico del Procedimento è la P.O. Sostenibilità Ambientale ing. Gian Piero SACCUCCI DI NAPOLI.

L'aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016.

L'espletamento della presente procedura può implicare il trattamento di dati personali. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 13 del GDPR 2016/679 i dati personali forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dagli stessi la cui informativa integrale è reperibile alla seguente pagina web: www.comune.trieste.it.

Art. 11 - ADEGUAMENTI IN BASE ALLA LEGGE 7.8.2012 n. 135

In ottemperanza alle disposizioni della legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1, comma 7, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, successivamente all'aggiudicazione e stipula del contratto, i contratti stessi dovranno essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi.

Art. 12 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento del servizio in argomento l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018, esecutiva dal 13.6.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali sul sito istituzionale www.comune.trieste.it.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o la decadenza del rapporto contrattuale.

Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'aggiudicatario la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 13 - AVVERTENZE

Il soggetto che partecipa alla R.d.O., sottoscrive per accettazione le condizioni stabilite dal presente Capitolato d'Oneri per la prestazione di servizi unitamente alla propria offerta.

Pertanto, nella formulazione dell'offerta economica a ribasso, le ditte partecipanti sono tenute a tenere in considerazione ed a contemplare nel prezzo di offerta tutte le condizioni previste per le prestazioni di servizi indicate.

Il Comune si riserva la facoltà di variare l'importo dell'appalto, nell'ambito del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. ing. Gianfranco CAPUTI

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CAPUTI GIANFRANCO

CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N

DATA FIRMA: 12/02/2020 14:42:34

IMPRONTA: 0212DD38B32D1A6E730C52EF82A7543EBF55940370ED0B41C2B99A3CD974BA00
BF55940370ED0B41C2B99A3CD974BA00FD8D3253D018674A7A51C2A6B61A8960
FD8D3253D018674A7A51C2A6B61A89605FC3D001C50F506C067B4B4DBBC08BAA
5FC3D001C50F506C067B4B4DBBC08BAA8E6FC8ACC8A9B3DFE7C83708AB5CF973